ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 23

Presso l'Ente e' costituito un Collegio sindacale composto:

a) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa con funzioni di presidente;

b) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) da un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;

e) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato, o, in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio sindacale e' nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consigli di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenuti negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, quanto applicabili.

Versione in vigore dal 19 febbraio 1948, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-23/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it